



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "D. ALIGHIERI"

Via Giovanni XXIII, 14 – 20090 OPERA (MI)

C.N. MIIC87700C - e-mail: MIIC87700C@istruzione.it - pec: MIIC87700C@pec.istruzione.it

CONTRATTAZIONE SINDACALE DECENTRATA

LIVELLO ISTITUZIONE SCOLASTICA

Anno Scolastico 2019/2020

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

2

A horizontal line with two handwritten signatures. The signature on the left is in cursive and appears to be 'Domenico Caputo'. The signature on the right is also in cursive and appears to be 'Di Stefano'.

Sommario

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata	5
Art. 2 – Interpretazione autentica	5
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto.....	5
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	5
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI	5
Art. 4 – Obiettivi e strumenti.....	5
Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente	6
Art. 6 – Informazione.....	6
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa.....	6
Art. 8 – Confronto	7
CAPO II - DIRITTI SINDACALI	7
Art. 9 – Attività sindacale	7
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro.....	8
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti	9
Art. 12 – Referendum	9
Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990.....	9
TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	10
Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente	10
Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA.....	10
TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	11
Art. 16 – Fasce temporali di flessibilità per il personale ATA.....	11
Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio.....	11
Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione	12
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	12
CAPO I - NORME GENERALI	12
Art. 19 – Fondo per il salario accessorio.....	12
Art. 20 – Fondi finalizzati	12
Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio	13
Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica	13

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

3

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale	14
Art. 24 – Stanziamenti	14
Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente.....	19
Art. 26 - Conferimento degli incarichi.....	20
Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA	20
Art. 28 - Incarichi specifici	21
TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	22
Art. 29 - Principi generali.....	22
Art. 30 - Riunione periodica.....	22
Art. 31 - Le figure sensibili	22
Art. 32 - Doveri e diritti dei lavoratori.....	23
Art. 33 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).....	23
Art. 34 - I dispositivi di protezione (DPI)	24
Art. 35 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	24
Art. 36 – Designazione del Medico Competente.....	25
Art. 37 – Obblighi del Medico Competente	25
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	25
Art. 38 – Clausola di salvaguardia finanziaria	25
Art. 39 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio.....	25

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

4

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Opera (MI).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019/20, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

4. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
5. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
6. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

7. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e della RSU; persegue l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte; contempera l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali e costituiscono quindi impegno reciproco delle parti contraenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

5

3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
4. Agli incontri di informazione o di trattativa, dato invito dal Dirigente Scolastico, può partecipare sia il DSGA, sia il Primo Collaboratore:

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. In riferimento ai punti b) e c) si allega relativa informativa.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

6

Giuseppe Caporali

Giuseppe Caporali

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c.6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c 9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Si allega alla presente ipotesi di contratto la relativa informativa del Dirigente scolastico.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata all'ingresso dei plessi e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. E' possibile usufruire dell'affissione all'albo sindacale del sito scolastico, previo invio della documentazione ai responsabili del sito scolastico.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale dell'Istituto, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

7

Emanuela Repich *Roberto* *D. Stef*

5. Agli atti della Scuola è conservata tutta la documentazione relativa alle materie inerenti le relazioni sindacali (informazione preventiva, contrattazione integrativa, informazione successiva).
6. La RSU ha accesso alla richiesta di ogni altro atto e documento emanato dall'istituzione scolastica attinente agli argomenti di cui all'art.6 e a tutte le disposizioni relative al medesimo oggetto inviate dall'UST e dall'USR di Milano e/o dal MIUR. La richiesta deve essere formulata in forma scritta.
7. Al di fuori dell'orario di servizio è consentito alle RSU, per motivi di carattere sindacale:
 - comunicare con il resto del personale anche durante l'orario di servizio del personale medesimo compatibilmente con le esigenze di servizio;
 - l'uso gratuito del telefono, fax (esclusivamente per telefonate urbane e/o intercomunali nell'ambito della provincia), della fotocopiatrice sempre nella quantità minima indispensabile di copie, di un PC e di una stampante, di uno scanner, dei modem, per elaborare, gestire, ricevere, spedire e stampare il materiale sindacale da distribuire al personale della scuola o proveniente dalle strutture sindacali territoriali o a queste ultime diretto.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei/otto giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con tempestività, possibilmente con cinque giorni di anticipo e comunque non meno di tre, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione di adesione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Il personale docente interessato alla partecipazione può essere sostituito nella classe a fronte di risorse umane disponibili; a tale scopo possono essere destinati anche i docenti di sostegno della classe stessa, nel caso non si configuri situazione di rischio per gli alunni segnalati e per la classe nel suo complesso; il Dirigente può attuare gli opportuni adattamenti dell'orario di servizio dei docenti non impegnati in assemblea al fine di garantire la normalità delle lezioni, senza con questo ledere alcun diritto sindacale dei lavoratori in assemblea.
7. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, vanno in ogni caso assicurati la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del telefono; pertanto se l'adesione è totale, si assicurano solo i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili, coincidenti con l'assemblea. Si concorda la quota di 1 assistente amministrativo per quanto riguarda la segreteria e di 1 collaboratore scolastico per plesso per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione, tenuto conto della graduatoria.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, due giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in caso di sciopero il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
 - a. svolgimento di scrutini finali: n. 1 Assistente Amministrativo (per lo svolgimento degli atti di scrutinio) e n. 1 Collaboratore Scolastico (per la vigilanza e il centralino);
 - b. per garantire lo svolgimento degli esami di idoneità e finali: 1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico;
 - c. predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico.

Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'Albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. La scelta del personale obbligato al servizio è effettuata dal Direttore ss.gg.aa. tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione, in base alla graduatoria.

Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non può essere impedita l'adesione totale allo sciopero da parte dei dipendenti, in quanto nessun atto d'autorità può essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei medesimi senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola

2. Nel caso di sciopero, il Dirigente pubblica la circolare di informazione nella quale invita i lavoratori a segnalare l'eventuale intenzione di adesione; il personale può comunicare l'adesione

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

o anche apporre la sola presa visione. Il lavoratore che dichiara la propria adesione non ha facoltà di revocarla ed è considerato a tutti gli effetti in sciopero.

3. Il Dirigente Scolastico può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti, per evitare la permanenza nell'istituto di minori non vigilati. Per consentire l'organizzazione dei genitori nella gestione dei minori, è necessario sia dato l'avviso con 5 giorni di anticipo, salvo iniziative comunicate in ritardo da parte dell'Amministrazione Centrale.
4. I dipendenti che, pur avendo aderito allo sciopero, vengono individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 1 vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
5. Il giorno stesso dello sciopero o, nell'impossibilità, il primo giorno utile lavorativo, i dati delle adesioni allo sciopero vengono inseriti a sistema secondo la normale procedura informatica.
6. In caso di sciopero di tutto il personale ATA in servizio in un plesso, si verifica la possibilità di garantire l'apertura e la vigilanza degli alunni con personale non in sciopero; in caso contrario, si procede alla chiusura del plesso.

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del Comparto Scuola 2006-2009, solo se non disponibili docenti della stessa scuola con competenze analoghe.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo. Il personale ATA partecipa alle prestazioni aggiuntive volontariamente.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. Il personale partecipa volontariamente.
3. Le prestazioni aggiuntive, costituenti lavoro straordinario, devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
Tale procedura si attua solo se non presente personale con pari competenze nella scuola.

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Fasce temporali di flessibilità per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi. Sulla base del criterio b), si rileva l'impossibilità di concedere la flessibilità oraria al personale collaboratore scolastico.
 - In relazione al personale amministrativo, i criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - presenza di almeno due assistenti amministrativi dalle ore 7.30, per garantire la copertura del personale assente;
 - orario di entrata non successivo alle 8.30;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
 - Sulla base dell'organizzazione del lavoro, ove si verifichi in orario pomeridiano la presenza di un solo assistente amministrativo, non si prevede flessibilità in uscita.

L'art. 55, comma 1, del CCNL, definisce i criteri che devono coesistere per il personale ATA al fine di operare la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e applicare correttamente l'art. 55 su citato:

l'essere tale personale adibito a regimi di orario articolato su più turni o l'essere coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario ordinari

l'essere, queste gravosità, svolte nelle istituzioni scolastiche educative, in quelle con annesso aziende agrarie e in quelle scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana.

Come affermato dall'ARAN in materia (Orientamento applicativo per la scuola del 24/6/2013), deve coesistere la condizione soggettiva (la turnazione, i sistemi d'orario) e la condizione oggettiva (la specifica tipologia di scuola).

Soltanto il personale che si trova in queste due condizioni potrà usufruire della riduzione di orario. Nel nostro Istituto tali condizioni coesistono nel plesso scolastico della Scuola Media di Via Giovanni XXIII.

Pertanto il personale in servizio in tale plesso potrà usufruire della riduzione di orario ed effettuare 35 ore settimanale

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17.00 dei giorni lavorativi; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio


1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto.

Art. 20 – Fondi finalizzati


I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati anche per altro in quanto il CCNL 2016/18 ha modificato i vincoli di utilizzo dei fondi del MOF.

Per il presente anno scolastico tali fondi, comunicati con nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, sono riportati nella tabella che segue:

Firme: parte pubblica



delegazione parte sindacale



tipologia fondi	a.s. 2019/20 lordo dip.	Economie lordo dip.	TOTALE lordo dip..	Lordo Stato
a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 55.952,26	8.414,12	€ 64.366,38	€ 85.414,18
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell' avviamento alla pratica sportiva	€ 1.232,21	€ 0,00	€ 1.232,21	€ 1.635,14
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 5.455,33	€ 0,00	€ 5.455,33	€ 7.239,22
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 3.518,46	€ 0,00	€ 3.518,46	€ 4.668,99
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.516,44	€ 0,00	€ 2.516,44	€ 3.339,31
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.985,75	€ 2.361,76	€ 5.347,51	€ 7.096,14
g) per la valorizzazione dei docenti , ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 19.686,84	€ 0,00	€ 19.686,84	€ 26.124,43
TOTALI	€ 9.1347,29	€10.775,88	€ 102.123,17	€135.517,41

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
Le finalità sono indicate nell'art. 22 del CCNL 2016/18 e dall'art. 88 del CCNL 2006/09

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Tenuto conto della consistenza numerica del personale appartenente ai profili docente e a.t.a esse sono ripartite, detratta la quota obbligatoria per l'indennità di direzione (parte variabile) attribuita al DSGA nella misura pari a € 5.910,00 (lordo dipendente), calcolata ai sensi della tabella 9 ex-art.

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

13

56 del CCNL Comparto Scuola, come rideterminata dall'art.3, comma 2 della sequenza contrattuale del 25/08/2008, nonché il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1, del CCNL, detratto l'importo del CIA già in godimento, (€ 780,00) come segue:

- Una quota per il personale docente pari al 73% del totale del fondo.
- Una quota per il personale A.T.A. pari al 27% del totale del fondo.

Le economie dell'anno precedente vengono riassegnate in sede di nuova contrattazione.

3.. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

4. Viene operato, per ogni categoria di personale, un accantonamento a titolo di fondo di riserva per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili. Per il personale ATA viene previsto un accantonamento del 5% per lo straordinario. L'accantonamento, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

FIS INSEGNANTI					
Budget 19/20	economie	Totale	accantonamento	LORDO DIP.	Lordo Stato
€ 34.004,17	€ 6.142,31	€ 40.146,48	€ 0,00	€ 40.146,48	€ 53.274,37
FIS A.T.A					
Budget 19/20	economie	Totale	accantonamento	LORDO DIP.	Lordo Stato
€ 12.576,89	€ 2.271,81	€ 14.848,70	€ 2.890,00	17.738,70	€ 23.539,25

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine il Dirigente Scolastico promuoverà la partecipazione di tutto il personale ad iniziative gratuite promosse dalla rete di scopo dell'Ambito n. 25 nonché da accordi di rete con altri istituti

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21 il fondo dell'istituzione scolastica destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

A. SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATIVE	N. DOCENTI	ORE PER DOCENTE	ORE forfettarie riunioni plesso	TOTALE ORE	TOTALE IMPEGNO (€ 17,50 orarie) lordo dip.
Primo COLLABORATORE	1	270		270	€ 4.725,00
Secondo COLLABORATORE	1	50		50	€ 875,00

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

[Firma pubblica] *[Firma delegazione parte sindacale]*

Collaboratori primaria "G. Rodari" 8 h. x 16 classi	1	128	2,5	5	133	€ 2 327,50
Collaboratori primaria "Sacco e V." 8 h. x 10 classi	2	80	2,5	5	85	€ 1 487,50
Collaboratore primaria "F.lli Cervi" 8 h. x 5 classi	1	40	2,5	5	45	€ 787,50
Collaboratore infanzia "D. Milani" 8 h. x 9 classi	1	72	2,5	5	77	€ 1 347,50
Collaboratore infanzia "F.lli Cervi" 8 h. x 2 classi	1	16	2,5	5	21	€ 367,50
COORDINATORI di fascia PRIMARIA	4	5			20	€ 350,00
COORDINATORI SECONDARIA cl. 1^ 2^	10	12			120	€ 2 100,00
COORDINATORI SECONDARIA cl. 3^	15	7			105	€ 1 837,50
TOTALE A.					926	€ 16.205,00

B. Commissioni e tutor FUNZIONALITA' DIDATTICA/istituto	<i>n. docenti</i>	<i>Ore individuali</i>	<i>Tot. Ore</i>	<i>Importo</i>	<i>TOTALE impegno lordo dipendente</i>
QUALITA' MENSA	3	4	12	€ 17,50	€ 210,00
TUTOR	6	6	36	€ 17,50	€ 630,00
COMMISSIONE ORARIO SECONDARIA	2	20	40	€ 17,50	€ 700,00
COMMISSIONE INVALSI + NIV (analisi performance studenti)	2	15	30	€ 17,50	€ 525,00
COMMISSIONE CONTINUITA'/ORIENTAMENTO (1 sec. 1 inf)	2	12	24	€ 17,50	€ 420,00
COMMISSIONE REGOLAM. DI ISTITUTO (1Inf. 1 prim.)	2	8	16	€ 17,50	€ 280,00
Commissione protocollo di valutazione	2	8	16	€ 17,50	€ 280,00
TOTALE B.			174		€ 3.045,00

C. referenti FUNZIONALITA' DIDATTICA/istituto	<i>n. docenti</i>	<i>Ore individuali</i>	<i>Tot. Ore</i>	<i>Importo</i>	<i>TOTALE impegno lordo dipendente</i>
REFERENTE AULA DI SCIENZE	6	5	30	€ 17,50	€ 525,00
COORDINAMENTO MUSICISTI	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00
Salute /affettività	2	15	30	€ 17,50	€ 525,00
INVALSI + NIV		30	30	€ 17,50	€ 525,00
TOTALE C.			120		€ 2.100,00

D. PROGETTI E ATTIVITA' di arricchimento offerta formativa	<i>n. docenti</i>	<i>Ore individuali</i>	<i>Tot. Ore</i>	<i>Importo</i>	<i>TOTALE impegno lordo dipendente</i>
KET	3	20	60	€ 35,00	€ 2 100,00

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

15

LATINO	4	15	60	€ 35,00	€ 2 100,00
ISTRUZIONE DOMICILIARE (accantonamento)		65	65	€ 35,00	€ 2 275,00
RECUPERO MATEMATICA	2	15	30	€ 35,00	€ 1 050,00
RECUPERO ITALIANO	3	15	45	€ 35,00	€ 1.575,00
GIORNALINO DIGITALE	2	15	30	€ 35,00	€ 1050,00
LA MEMORIA ATTRAVERSO IL TEATRO E LA MUSICA	1	13	13	€ 35,00	€ 455,00
TOTALE D.			303		€10.605,00

TOTALE GENERALE (A - B - C - D) € 31.955,00

FUNZIONI STRUMENTALI

AREA DI INTERVENTO	n. docenti	TOTALE impegno lordo dipendente
1. BES SPECIFICI	1	€ 909,22
2. BES ASPECIFICI - FIGURA DI SISTEMA CITTADINANZA E COSTITUZIONE	1	€ 909,22
3. NUOVE TECNOLOGIE/ANIMATORE DIGITALE (454,61X2)	2	€ 909,22
4. FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO	1	€ 909,22
5. CONTINUITA'-ORIENTAMENTO	1	€ 909,22
5. PTOF	1	€ 909,22
TOTALE		€5.455,32

FONDI PER LE MISURE INCENTIVANTI per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (per brevità qui chiamata " **AREA A RISCHIO**")

Tenuto conto delle esigenze didattiche degli alunni a rischio e degli alunni con cittadinanza non italiana, le risorse saranno utilizzate in continuità con i progetti per l'anno scolastico 19/20. Lo stanziamento, pari ad € **2.516,44** è ripartito per € **2.205,00** ai docenti e € **311,44** al personale ATA.

		Lordo dipendente	Lordo Stato
Totale stanziamento docenti €	2.205,00		
Attività di insegnamento	14 ore a € 35,00	€ 245,00	
Progettazione e coordinamento	56 ore a 17,50	€1.960	
TOTALE IMPEGNO PER DOCENTI		€2.205,00	


ORE ECCEDENTI

L'economia derivante dall'anno scolastico precedente di euro **6.142,30** disponibile per il pagamento di ore eccedenti per i docenti, verrà sommata alla quota di euro **5.347,51** prevista per le ore eccedenti del corrente anno scolastico, al fine di utilizzare la quota complessiva di euro **11.489,81**.

Tale quota sarà così suddivisa per i tre ordini di scuola in base al criterio del numero dei docenti per ordine:

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale



- Scuola dell'Infanzia docenti n°40 euro – 2.626,00;
- Scuola Primaria docenti n°82 euro - 5.383,30
- Scuola Secondaria di I grado n°53 docenti euro - 3.479,45

BONUS DOCENTI

In base al numero dei docenti che accederanno al Bonus per la valorizzazione del merito, la quota massima individuale sarà indicativamente il doppio della quota minima individuale.

B. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al **personale ATA**, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

A. PRESTAZ. AGGIUNTIVE (oltre il proprio orario di lavoro)

	n.	ore	importo lordo
COLLABORATORI SCOLASTICI riunioni organi collegiali, colloqui, scrutini, riunioni varie, situazioni impreviste, open day, lavori straordinari di manutenzione da parte del comune, partecipazione ad agg.to corsi sicurezza <i>sostituzione colleghi assenti (fino a 7 giorni)</i>	23	289	€ 3.612,50
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI particolari momenti di intensificaz. attività lavorativa legati ad adempimenti quali iscrizioni, scrutini ed esami, pensioni, formazione, etc. <i>Max 36 ore cad.</i>	7	250	€ 3.625,00

B. RICONOSCIMENTO INTENSIFICAZIONE LAVORATIVA

(retribuibili, non compensabili con recuperi orari)

COLLABORATORI SCOLASTICI <i>1. sostituzione colleghi, anche in altri plessi compenso attribuito in modo forfettario, proporzionalmente al numero delle sostituzioni operate</i>			€ 3.250,00
<i>2. maggior intensificazione a seguito di : - progetti realizzati nelle scuole diversi da quelli che prevedono finanz.to specifico per i cs (ket/ latino/ITA. etc.), giornate aperte e altre iniziative</i>			€ 1.325,00
<i>3. maggior impegno per riordino locali utilizzo da parte di esterni</i>			€ 1026,20
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI <i>sostituzione colleghi in orario di lavoro</i>		120	€ 1.740,00

C. INCARICHI

ASSISTENTI AMM.VI

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

17

Implementaz. Fascicoli e movimentaz. - inserim. Dati per certificazioni -dich. Servizi azioni prelim. ric. carriera	2	€ 180,00	€ 360,00
--	---	----------	----------

COLLABORATORI SCOLASTICI

ps, igiene al. Inf., supp.to att. Amm.va e did.	7	€ 250,00	€ 1.750,00
supp.to att.va amm.va come referente per sostituzioni e problematiche Plesso	7	€ 150,00	€ 1050,00

TOTALE GENERALE**€ 17.738,70**

FONDI PER LE MISURE INCENTIVANTI per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (per brevità qui chiamata " **AREA A RISCHIO**")

Tenuto conto delle esigenze didattiche degli alunni a rischio e degli alunni con cittadinanza non italiana, le risorse saranno utilizzate in continuità con i progetti per l'anno scolastico 19/20. Lo stanziamento, pari ad € **2.516,44** è ripartito per € **2.205,00** ai docenti e € **311,44** al personale ATA.

PARTIZIONE A.T.A.		Lordo dipendente
Personale ata coll. Scol.	c.ca 18 ore 12,50	€ 229,79
Personale ata ass. amm.	5 ore 14,50	€ 72,50
TOTALE IMPEGNO PER ATA		€ 311,44

INCARICHI SPECIFICI personale ata ART. 47 CCNL**FONDI DISPONIBILI****€ 3518,46**

ASSISTENTI AMM.VI	unità	importo lordo dip.
<i>invalsi, reg.to elettronico, coordinamento area didattica</i>	1	€ 527,50
<i>supp.to ds sicurezza e dpo - supp.to funz. Strum.li progetti - comunicaz. esterne (sito) - scarti atti d'archivio</i>	1	€ 527,50
<i>riepiloghi crediti/debiti orari ata (gestione applicativo axios) e coord. Sostituz. Coll. Scol.</i>	1	€ 527,50
<i>gestione gite, ricognizione beni mobili,agg.to app.tivi gestionali- digitalizzazione entrate (pagopa)</i>	1	€ 527,50
		€ 2.110,00

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

18

COLLAB. SCOLASTICI	unità	importo lordo dip. Unitario	
<i>supp.to attività amm.va e didattica</i>	3	€ 226,00	
<i>ausilio ig. Personale bambini infanzia, primo soccorso e ass. dva</i>	2	€ 365,00	€ 1.408,00

TOTALE € 3518,00

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio relativo riferite alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art. 1 c. 127 della L.107/2015 sono costituite dal fondo specificatamente previsto dal MIUR per la valorizzazione del personale docente (L. 107/2015 art. 1 c. 126), ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo.
3. Le risorse a disposizione per l'a.s. 2019/2020 per la valorizzazione del personale docente, espressi al lordo dipendente sono pari a € € 19.686,84
4. Principi generali relativi alla utilizzazione del fondo:
Il compenso è destinato a valorizzare il personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.
I criteri per la valorizzazione sono individuati nell'ambito delle tre aree previste dalla L. 107/2015 art. 1 c. 129:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) della responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
 Le risorse sono utilizzate per compensare i docenti individuati secondo i criteri stabiliti dal comitato di valutazione docenti e pubblicati all'albo.
5. Criteri per la valutazione dei docenti
Il dirigente scolastico individua i docenti cui assegnare il bonus premiale sulla base delle aree, dei criteri e dei descrittori individuati dal Comitato di Valutazione dei docenti.
I criteri sono definiti sulla base delle seguenti modalità:
 - a) per ciascuna area delle tre definite dalla norma sono stati individuati indicatori e relativi descrittori;
 - b) a ciascun indicatore è stato assegnato un punteggio attribuibile sulla base dei descrittori previsti.

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

6. Criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse

Al singolo docente ritenuto meritevole è attribuita la quota parte del premio, calcolata in base al punteggio degli indicatori risultanti con riguardo alla attività complessivamente svolta, relativamente ad almeno due delle tre aree cui è riferita la valutazione.

L'intera quota sarà ripartita proporzionalmente ai punteggi assegnati.

7. Assegnazione del merito

L'assegnazione della quota del merito di cui al presente accordo sarà effettuata mediante comunicazione scritta agli interessati da parte del dirigente scolastico. Nella comunicazione saranno indicati l'importo lordo dipendente spettante (dato dal risultato del prodotto tra il punteggio raggiunto e la relativa quota) e le motivazioni di assegnazione dell'importo spettante.

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**1. Intensificazione di prestazioni lavorative**

Costituiscono intensificazione le attività aggiuntive svolte dal personale ATA non oltre l'orario di lavoro e richiedente maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro per assicurare la funzionalità del servizio in caso di assenze di colleghi, nonché maggior aggravio nell'esecuzione di nuove procedure e nell'espletamento di pratiche di particolare complessità, anche legate a scadenze inderogabili il cui mancato rispetto può essere motivo di lesione dei diritti patrimoniali sia del beneficiario che dell'istituzione scolastica. L'intensificazione dà diritto all'accesso al Fondo di Istituto e verrà ripartita in base ai seguenti criteri.

Per il personale **amministrativo**, costituiscono criteri per l'accesso al Fondo dell'istituzione scolastica le seguenti attività svolte nell'orario di servizio:

- lavoro imprevisto
- sostituzione colleghi assenti
- implementazione fascicoli del personale, azioni propedeutiche all'inquadramento economico insegnanti e ata
- sito web d'Istituto e digitalizzazione
- scrutini ed esami di Stato
- uscite di servizio eventuali
- disponibilità a prestare ore aggiuntive

Per il personale **ausiliario**, costituiscono criteri per l'accesso al Fondo dell'istituzione scolastica le seguenti attività svolte nell'orario di servizio:

- lavoro imprevisto
- maggior carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti, anche in altri plessi
- maggior carico di lavoro in occasione di open day, progetti e iniziative didattiche
- maggior carico di lavoro per sistemazione locali d'archivio o interventi su locali utilizzati da terzi

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

20

Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono di norma riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi; può tuttavia essere previsto compenso forfettario.

2. Ore aggiuntive ripetto all'orario d'obbligo

1. Per il personale **amministrativo**, le ore eccedenti oltre l'orario di lavoro intese come **straordinario** autorizzate comprendono le seguenti attività:
 - attività non comprese nella ripartizione del lavoro ordinario assegnato con il piano delle attività all'inizio dell'anno scolastico (es. attività dei posti vacanti in attesa di nomina, ecc.).
 - attività del personale assente per qualsiasi motivo - malattia, permessi orari e brevi, aggiornamento,
 - espletamento di attività per cui sono previste scadenze inderogabili.
2. Per il personale **ausiliario**, le ore eccedenti oltre l'orario di lavoro intese come **straordinario** autorizzate comprendono le seguenti attività:
 - sostituzione colleghi assenti
 - riunioni organi collegiali (Consigli di classe, Consiglio di Istituto), nonché colloqui generali
 - attività non comprese nella ripartizione del lavoro ordinario assegnato con il piano delle attività (es. sistemazione archivio, ecc.)
 - attività del personale assente per qualsiasi motivo - malattia, permessi orari e brevi,

Sono ammesse al recupero/pagamento solo le ore aggiuntive preventivamente autorizzate allo scopo di controllare, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla prestazione e di risorse finanziarie a tal fine destinate. In circostanze straordinarie l'autorizzazione può intervenire ex post (successivamente), a sanatoria, o considerarsi implicita solo in casi eccezionali in cui la prestazione sia obbligatoria e improrogabile per assolvere compiti indispensabili, da attestare e documentare.

3. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà, di norma, su richiesta degli interessati durante le interruzioni delle attività didattiche.
4. Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo dà diritto all'accesso al fondo di istituto nei limiti della disponibilità finanziaria.
5. Al termine di ogni anno scolastico l'istituto provvederà alla liquidazione delle ore residue, salvo richieste del dipendente di recupero laddove compatibili, fino a concorrenza dei fondi disponibili.
6. La liquidazione dei compensi relativi alle attività intese come **maggior impegno/intensificazione** sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati tenuto conto del numero di eventuali assenze.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere alle unità di personale ATA che non ricoprono posizioni economiche e che forniscono la propria disponibilità ad assumere l'incarico secondo i seguenti criteri:
 - specifica professionalità
 - sede dove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - disponibilità espressa dal personale
 - graduatoria interna

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

21

In caso di mancata disponibilità a svolgere gli incarichi specifici da parte di uno o più collaboratori di plesso, il relativo incarico viene distribuito tra i colleghi del medesimo plesso che se ne fanno carico.

3. Il compenso relativo all'incarico specifico assegnato è commisurato al servizio effettivamente prestato, pertanto potrebbe subire decurtazioni per assenze lunghe e continuative.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Principi generali

1. Tutta l'attività dei lavoratori, del dirigente scolastico, della RSU e del Rappresentante per la sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, anche se dipendenti di altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.

2. Le linee guida sono individuabili in attività di:

- a) monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- b) eliminazione dei rischi o quantomeno alla loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della programmazione della prevenzione;
- c) attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo l'esposizione al rischio;
- d) verifica delle misure igienico, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione, di costrizioni muscolo-scheletrico;
- e) di definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione, e partecipazione dei lavoratori.

Art. 30 - Riunione periodica

1. La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (DS, RLS, RSPP) per l'attuazione e la verifica del programma di prevenzione.
2. È obbligo del dirigente scolastico convocarne almeno una all'anno. Prima di tale riunione il Dirigente scolastico richiede ai soggetti e agli enti competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la manutenzione necessaria. Tale documentazione va allegata al documento della valutazione dei rischi.
3. Nella prima riunione va verificata l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, l'attuazione e l'efficacia del programma di formazione ed informazione.


Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione

Art. 31 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - a) Preposti addetti al servizio di coordinamento prevenzione e protezione
 - b) Addetti al primo soccorso

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale



- c) Addetti al primo intervento antincendio
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso con rilascio di attestato valido secondo il D.Lgs. 81/2008.
 3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Art. 32 - Doveri e diritti dei lavoratori

1. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:
 - a) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
 - b) segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;
 - c) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
 - d) collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;
 - e) frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza;
 - f) accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza.
2. Di contro, essi hanno diritto a:
 - a) essere informati in modo generale e specifico;
 - b) essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alla singola mansione. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio;
 - c) essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie prevenzionali;
 - d) all'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile;
 - e) all'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.
 - f) La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina nel Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituisce un diritto-dovere del singolo lavoratore.

È compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che l'attività fondamentali siano certamente esplicate superando eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni sia per assicurare un'equa distribuzione sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale

Art. 33 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo quanto previsto dalle norme di Legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente scolastico. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio che possieda le necessarie competenze.

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto.
3. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs 81/08, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, sulla realizzazione e sulla verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al D.Lgs 81/08.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione. Le modalità per l'esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
8. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
9. È designato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: prof. Costantini Paolo.

Art. 34 - I dispositivi di protezione (DPI)

Il Dirigente scolastico, sulla base delle valutazioni contenute nel DVR, fornisce al personale docente e ATA esposto ad alcune tipologie di rischi i dpi necessari e ne verifica il corretto utilizzo.

I dpi devono avere i seguenti requisiti:

- conformità alle norme vigenti
- adeguatezza al rischio da prevenire, alle condizioni dei luoghi di lavoro e alle esigenze ergonomiche di salute del lavoratore
- possibilità di essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

I lavoratori interessati devono aver cura dei dpi loro assegnati, segnalando tempestivamente eventuali anomalie al dirigente scolastico o all'RLS. Non devono apportare modifiche di propria iniziativa e li devono utilizzare conformemente alla formazione e informazione ricevute.

Art. 35 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Istituto Comprensivo di Opera è l'Ing. Piatti (Nuovo Studio Associato 626). L'RSPP esercita tutti i compiti previsti dall'art. 33 e ss del D.Lgs. 81/2008 cui si rimanda.

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale

24

Art. 36 – Designazione del Medico Competente.

1. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 viene nominato nell'unità scolastica dell'Istituto Comprensivo di Opera il medico competente, Dott. Gabriele Scovazzi (Gruppo Silaq).

Art. 37 – Obblighi del Medico Competente.

- 1 L'assunzione della qualifica di medico competente è finalizzata alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerge dalla valutazione dei rischi.
- 2 Il medico competente garantisce altresì la collaborazione con il Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella effettuazione della valutazione dei rischi conformemente alle previsioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI**Art. 38 – Clausola di salvaguardia finanziaria**


1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa da parte del, il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

Art. 39 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Firme: parte pubblica

delegazione parte sindacale



25